

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'8 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — NN / Regione Lombardia**

[Causa C-636/21 <sup>(1)</sup>, Regione Lombardia (Misure di sostegno del mercato nei settori delle malattie degli animali)]

[*Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 220 – Misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 – Misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia – Normativa nazionale – Condizione per la concessione di un aiuto – Operatori agricoli in attività sul mercato in questione alla data del deposito della domanda – Margine di discrezionalità degli Stati membri*]

(2023/C 261/37)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: NN

Convenuta: Regione Lombardia

**Dispositivo**

L'articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, letto in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 della Commissione, del 2 agosto 2019, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una normativa nazionale interpretata ed applicata in modo da limitare l'accesso alle misure di sostegno previste da questo secondo regolamento ai soli operatori agricoli che erano ancora in attività nel settore avicolo alla data di presentazione della domanda di sostegno.

<sup>(1)</sup> GU C 2 del 3.1.2022.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Cluj — Romania) — SC Zes Zollner Electronic SRL / Direcția Regională Vama Ță Cluj — Biroul Vama Ță Aeroport Cluj Napoca**

(Causa C-640/21 <sup>(1)</sup>, Zes Zollner Electronic)

[*Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell'Unione – Quantitativo eccedente di merci scoperto dopo la concessione dello svincolo delle merci – Articolo 173 – Modifica di una dichiarazione in dogana – Merci diverse da quelle che costituivano originariamente oggetto della dichiarazione da modificare – Articolo 174 – Invalidamento di una dichiarazione in dogana – Articolo 42 – Sanzioni inflitte dalle autorità doganali competenti – Regolamento delegato (UE) 2015/2446*]

(2023/C 261/38)

Lingua processuale: il rumeno

**Giudice del rinvio**

Tribunalul Cluj